

INFORMATIVA N. 14 / 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (c.d. ESTEROMETRO)**

Riferimenti Legislativi: **Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015**
Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018
Circolare Assonime n.26 del 13.12.2018
Circolare Assonime n.10 del 11.04.2019
L. 145/2018 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)
Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 85 del 27.03.2019

Per le fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, la **scadenza** è fissata al **30.04.2019**.

CESSIONE DI BENI	TIPO SOGGETTO		TIPO DOCUMENTO DA EMETTERE	OBBLIGO DI ESTEROMETRO?
	PRIVATO [ITA/UE/EXTRAUE]	NON RESIDENTE IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1) o (2))
	SOGGETTO IVA NON RESIDENTE [UE/EXTRAUE]	CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	FATTURA ELETTRONICA	NO
		IDENTIFICATO AI SOLI FINI IVA IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1) o (2))
SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE E NON IDENTIFICATO IN ITALIA		FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1) o (2))	

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

PRESTAZIONE DI SERVIZI	TIPO SOGGETTO		TIPO DOCUMENTO DA EMETTERE	OBBLIGO DI ESTEROMETRO?
	PRIVATO [ITA/UE/EXTRAUE]	NON RESIDENTE IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1))
	SOGGETTO IVA NON RESIDENTE [UE/EXTRAUE]	CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	FATTURA ELETTRONICA	NO
		IDENTIFICATO AI SOLI FINI IVA IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1))
SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE E NON IDENTIFICATO IN ITALIA		FATTURA CARTACEA	SI (NO se (1))	

FATTURE DI ACQUISTO	TIPO SOGGETTO		TIPO DOCUMENTO DA EMETTERE	OBBLIGO DI ESTEROMETRO?
	SOGGETTO IVA NON RESIDENTE [UE/EXTRAUE]	CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	FATTURA ELETTRONICA	NO
		IDENTIFICATO AI SOLI FINI IVA IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (2))
		SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE E NON IDENTIFICATO IN ITALIA	FATTURA CARTACEA	SI (NO se (2))

(1) E (2) : CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELL'ESTEROMETRO

- (1) NON SUSSISTE L'OBBLIGO D'INVIO DELL'ESTEROMETRO PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI SONO STATE EMESSE FATTURE ELETTRONICHE VEICOLATE TRAMITE LO SDI
- (2) NON SUSSISTE L'OBBLIGO D'INVIO DELL'ESTEROMETRO PER LE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA BOLLETTE DOGANALI **EMESSE DA DOGANA ITALIANA**



N.B.

LE FATTURE PER OPERAZIONI CERTIFICATE DA **BOLLA DOGANALE EMESSA DALLA DOGANA DI UN PAESE COMUNITARIO DIVERSO DALL'ITALIA**, **DEVONO ESSERE INCLUSE NELL'ESTEROMETRO**.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i soggetti passivi d'imposta **stabiliti** in Italia sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L'obbligo comunicativo sussiste a prescindere:

- dalla **natura della controparte**, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;
- dall'applicazione dell'imposta nel territorio nazionale.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati** dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti:

- in regime di vantaggio, minimi e forfetari;
- imprenditori agricoli in regime di esonero;
- Asd in regime ex L. 389/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori ad Euro 65.000,00.

A T T E N Z I O N E

Medici, farmacie, ecc., non sono tenuti all'invio dell'Esterometro per le prestazioni sanitarie i cui dati sono / avrebbero dovuto essere comunicati al Sistema TS.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

MODELLO

Nel modello dovranno essere indicati i dati di tutte le **fatture emesse** e di tutte le **fatture ricevute e registrate** nel mese di riferimento, con esclusione delle operazioni certificate da **bolle doganali**, emesse da uffici doganali italiani, o da **fatture elettroniche** transitate dal Sistema di Interscambio.

Il Provvedimento n. 89757/2018 ha specificato che i dati da trasmettere sono:

- i dati identificativi del cedente / prestatore;
- i dati identificativi del cessionario / committente;
- la data e il numero della fattura;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti);
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata e la relativa imposta;
- la tipologia (natura) dell'operazione.

N.B.

Rimane confermato, anche per il 2019 e con le stesse regole vigenti a partire dal 01/01/2018 (si veda ns. informativa n. 17/2017), l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni **Intrastat** per le operazioni poste in essere con soggetti comunitari.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gennaio - Febbraio - Marzo	30.04.2019
Aprile	31.05.2019
Maggio	01.07.2019
Giugno	31.07.2019
Luglio	02.09.2019

Agosto	30.09.2019
Settembre	31.10.2019
Ottobre	02.12.2019
Novembre	31.12.2019
Dicembre	31.01.2020

N.B. E' possibile integrare o rettificare la Comunicazione dei dati delle fatture anche oltre 15 giorni dalla scadenza del termine dell'adempimento, regolarizzando l'omessa/errata trasmissione con l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97.

SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE

Per la Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere è il programma gestionale che si occupa dell'estrapolazione dei dati e della generazione del file da trasmettere.

LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHE' VENGA AGGIORNATO L'APPLICATIVO PER L'ESTRAPOLAZIONE E L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in **formato XML** (eXtensible Markup Language), secondo quanto riportato nelle *Schede tecniche* allegate al **Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018.**

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

I software gestionali dovranno produrre pertanto il file XML conforme alla normativa, mentre il contribuente dovrà occuparsi del controllo, dell'autenticazione tramite Entratel e dell'invio tramite l'apposita interfaccia web del servizio “**Fatture e Corrispettivi**”.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la **sanzione amministrativa**, di cui all'art. 11 comma 2 – bis del D. Lgs. 471/97, già prevista per lo spesometro, pari a Euro **2,00** per ogni fattura, con un limite massimo di Euro **1.000,00 per ogni trimestre**.

Tale sanzione è ridotta alla metà qualora venga effettuata l'integrazione o la correzione entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita la trasmissione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 17/04/2019

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it